

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE XVII CIVILE**

Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. omissis/2014 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 23/5/2018 e promosso da:

**MUTUATARIO**

**ATTORE**

Contro

**BANCA**

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI:**

per l'attore:

*“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa*

*1. ACCERTATA E DICHIARATA l'usurarietà del tasso effettivo applicato nel contratto di mutuo di cui ad oggetto DICHIARARE la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi; per l'effetto*

*2. DICHIARARE che nulla è dovuto dall'odierno attore alla Banca convenuta a titolo di interessi usurari; conseguentemente*

*3. CONDANNARE la Banca convenuta, alla restituzione, in favore dell'odierno attore, salvo compensazione, delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a titolo di interessi e di ogni altro onere connesso all'erogazione del credito, con esclusione delle sole somme percepite a titolo di rimborso del capitale mutuato, prudentemente quantificate in € 64.714,02, oltre agli interessi legali creditor e rivalutazione monetaria, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa.*

*4. ACCERTATA E DICHIARATA, anche d'Ufficio e per motivi non dedotti espressamente con il presente atto, la mancata pattuizione e applicazione nel contratto di mutuo di cui ad oggetto dell'interesse composto e/o l'indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di interesse, DICHIARARE la nullità della prassi e/o delle relative clausole contrattuali, e per l'effetto ricalcolare il rapporto bancario, depurando i conteggi da qualsiasi capitalizzazione per l'intera durata e sostituendo alle clausole nulle la previsione relativa al tasso sostitutivo di cui all'art.117 Tub comma 7, lett. a), ovvero al tasso che si riterrà di giustizia, condannando la banca convenuta alla restituzione, salvo compensazione, delle somme non dovute e corrisposte.*

*5. CONDANNARE, in ogni caso, la parte soccombente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari, oltre al rimborso forfettario del 15% CPA ed IVA, del presente giudizio”*

per la convenuta:

*“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: -nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del*

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 17547 del 19 settembre 2018  
presente giudizio”

## MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 9/7/2014 MUTUATARIO conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna alla ripetizione delle somme indebitamente percepite in esecuzione del rapporto di mutuo *inter partes*, da liquidarsi in € 64.714,02, oltre agli accessori di legge, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali concernenti i tassi d'interesse ed il piano di ammortamento alla francese, con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c.

La parte attrice esponeva:

- di aver stipulato con la Banca in data 13/1/2003 il contratto di mutuo rep. n. omissis, racc. n. omissis (finanziamento n. omissis) per la somma di € 120.000,00, da restituirsi in venti anni mediante rate posticipate e con la previsione del tasso d'interesse corrispettivo variabile e determinato trimestralmente in misura pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, maggiorato di 1,79 punti percentuali in ragione di anno, pari, al momento della stipulazione del contratto, al 4,663% nominale annuo e con la previsione del tasso d'interesse moratorio pari al tasso d'interesse corrispettivo maggiorato di due punti;

- che in data 17/1/2008 le parti avevano rinegoziato il contratto di mutuo, prevedendo il nuovo importo di € 99.919,64 quale somma mutuata, il tasso d'interesse corrispettivo fisso del 6,15% nominale annuo e l'ISC del 6,33%;

- che, nel corso del rapporto, la banca aveva applicato la formula dell'interesse composto anziché quella dell'interesse semplice, incrementando il costo del piano di ammortamento.

Tanto premesso, l'attore deduceva che i tassi d'interesse applicati con il contratto *inter partes* stipulato il 13/1/2003 e rinegoziato il 17/1/2008 erano superiori al tasso soglia antiusura, considerate le spese relative al contratto, a far tempo dalla rata n. 217 per il primo contratto e dalla rata n. 158 per il secondo accordo, con conseguente gratuità del rapporto ed eccepiva l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese, produttivo di illecita pratica anatocistica.

La BANCA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, costituitasi con comparsa dell'8/4/2015, chiedeva il rigetto delle domande attoree, contestando le avverse deduzioni, con particolare riferimento al calcolo del TEG, che, secondo la sua prospettazione, non avrebbe dovuto comprendere la C.M.S., né le spese di assicurazione fino al 31/12/2009 e che era, quindi, inferiore al tasso soglia antiusura.

Esperiti gli incumbenti preliminari ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23/5/2018, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.

\*\*\*

Con particolare riferimento alla *causa petendi*, l'attore chiede la condanna della Banca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla ripetizione delle somme indebitamente percepite in forza del rapporto di mutuo *inter partes* a titolo di interessi corrispettivi applicati con tassi usurari e con illecita capitalizzazione in base al piano di ammortamento c.d. alla francese, previo accertamento della nullità parziale del contratto ex art. 1815 c.c.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 17547 del 19 settembre 2018

La domanda è infondata.

Invero, il rapporto controverso trae origine dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 13/1/2003, rep. n. omissis, racc. n. omissis, per la somma di € 120.000,00, da restituirsi in anni venti mediante rate posticipate e con la previsione del tasso d'interesse corrispettivo variabile e determinato trimestralmente in misura pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, maggiorato di 1,79 punti percentuali in ragione di anno, pari, al momento della stipulazione del contratto, al 4,663% nominale annuo e con la previsione del tasso d'interesse moratorio pari al tasso d'interesse corrispettivo maggiorato di due punti.

Successivamente, in data 17/1/2008 le parti modificavano il contratto di mutuo, prevedendo il nuovo importo di € 99.919,64 quale somma mutuata, il tasso d'interesse corrispettivo determinato in misura pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, maggiorato di 1,29 punti percentuali in ragione di anno, pari del 6,15% nominale annuo al momento della rinegoziazione del mutuo e l'ISC del 6,33%, ferme restando le altre pattuizioni.

Orbene, in relazione ai rapporti di mutuo sopra indicati, gli attori hanno eccepito la usurarietà dei tassi di interesse determinati *ab origine* dalla banca e da quest'ultima unilateralmente variati.

La doglianza è priva di pregio.

Le questioni giuridiche rilevanti nel caso di specie attengono all'applicabilità della disciplina in materia di usura al tasso d'interesse moratorio ed al criterio di determinazione del TEG.

Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del 04/04/2003).

Rileva, tuttavia, il giudicante che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.

Si sono diffusi al riguardo due opposti orientamenti: il primo (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Milano 29.1.2015; Trib. Roma 7.5.2015; Trib. Rimini 6.2.2015; Trib. Vibo Valentia; Trib. Brescia 24.11.2014; Trib. Salerno 27.7.1998; Trib. Macerata 1.6.1999; Trib. Napoli 5.5.2000; Trib. Treviso 12.11.2015; Cass. Pen. 5689/2012) esclude l'applicabilità agli interessi di mora della normativa antiusura sulla base dei seguenti rilievi: gli artt. 1815, comma 2, c.c. e 644, comma 1, c.p. si riferiscono, rispettivamente, agli interessi "convenuti" e "in corrispettivo", dunque valorizzano la fase fisiologica del rapporto (Trib. Verona 12.9.2015); le Istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) non contemplano gli interessi di mora (c.d. principio di omogeneità di confronto), posto che la L. n. 108/1996 esige la rilevazione comparata di "operazioni della stessa natura"; la mancanza di un tasso soglia ad hoc degli interessi moratori (cfr. Trib. Varese 26.4.2016 e Trib. Milano 28.4.2016);

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 17547 del 19 settembre 2018*

la diversa funzione degli interessi moratori - peraltro eventuali - aventi natura risarcitoria/sanzionatoria, rispetto agli interessi corrispettivi, aventi natura remunerativa (cfr. Trib. Treviso 12.11.2015, secondo cui gli interessi moratori non remunerano affatto il creditore dell'erogazione del credito, ma lo ristorano per il protrarsi della perdita della disponibilità di somme di denaro che egli non ha accettato, ma che subisce per effetto dell'inadempimento del debitore e per un periodo di tempo non prevedibile); il TAEG di cui alle Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE non contempla gli interessi moratori.

Il secondo indirizzo ermeneutico esclude il tasso di mora dall'ambito di operatività della L. 108/1996, valorizzando il D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, che all'art. 17, comma 1, ha novellato l'art. 1284, ult. co., c.c., prevedendo che il saggio degli interessi (di mora), dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, ove non sia pattuito dalle parti, è pari a quello previsto dal D.Lgs. 231/2002 in materia di transazioni commerciali e questo tasso, con riferimento a talune categorie di operazioni, quali i mutui, è spesso risultato superiore al tasso-soglia: ne consegue, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, la liceità della pattuizione di un interesse di mora pari o anche superiore a quello di cui al D.Lgs. n. 231/2002, quindi superiore al tasso-soglia (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Vibo Valentia 22.7.2015; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Monza 3.3.2016; Trib. Varese 26.4.2016; Trib. Milano 28.4.2016).

Prevale, tuttavia, in dottrina ed in giurisprudenza l'orientamento secondo cui gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d'usura (cfr. Cass. civ. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003, 350/2013, 602/2013, 603/2013 nonché Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è "plausibile l'assunto" che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia): il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è l'affermazione del "principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione" e la circostanza che "il ritardo colpevole ... non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge" (così la Corte di cassazione nelle decisioni da ultimo citate).

Quest'ultimo orientamento, consolidatosi nella recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. 23192/2017), si fonda anche sui seguenti ulteriori argomenti:

- a) la L. 28.2.2001, n. 24, di interpretazione autentica della L. 108/1996, testualmente disciplina gli "interessi ... promessi o convenuti, a qualunque titolo", quindi anche gli interessi moratori (depone in tale direzione anche la Relazione governativa al d.l. 394/2000);
- b) l'art. 644 c.p. statuisce il "*limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari*" senza distinzioni tra tipologie di interessi;
- c) i rischi dell'utilizzazione strumentale degli interessi moratori, se sottratti alla disciplina antiusura;
- d) l'irrazionalità di sanzionare i vantaggi usurari nella fase fisiologica del rapporto e non in quella patologica (mora)

Orbene, l'adito giudicante condivide l'ultimo degli orientamenti sopra citati ed i principi su cui si fonda: nondimeno, la rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi.

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 17547 del 19 settembre 2018*

Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di disporre della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.

Non vale in contrario richiamare la nota sentenza della Corte di cassazione n. 350 del 9/1/2013, che non contiene alcuna affermazione nel senso della necessità di cumulare il tasso moratorio al tasso corrispettivo, avendo invece semplicemente affermato che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori; in tal senso si è espressa la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito.

In particolare, non è corretta la tesi secondo cui l'interesse di mora vada sommato a quello convenzionale e tale somma vada confrontata con il tasso soglia antiusura previsto per gli interessi convenzionali dalla legge n. 108 del 1996. Infatti, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse di mora non si aggiunge agli interessi corrispettivi, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere, costituendo appunto il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (art. 1815 cod.civ.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 cod.civ.).

La clausola contenuta nel contratto di mutuo che prevede nell'ipotesi di ritardato pagamento, l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute non comporta affatto una sommatoria di tassi, in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata.

Tale previsione peraltro è legittimata dall'art. 120 D.Lgs. n. 385/1993, come modificato dal D. Lgs. n. 349/99 e dalla Delibera del CICR del 9/2/2000, il cui art. 3 così dispone: *"Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento"*. L'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute non solo non può essere reputata illegittima (in quanto conforme all'art. 3 della delibera CICR del 9/2/2000), ma nemmeno può influire sulla determinazione del tasso effettivo, essendo anatocismo ed usura fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati. Al riguardo pare sufficiente osservare che i tassi medi che sono oggetto di rilevazione non comprendono interessi anatocistici e che sussiste una ovvia esigenza di uniformità fra dato in valutazione e parametro di riferimento.

L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe, quindi, una somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi corrispettivi già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.

Non rilevano, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso d'interesse moratorio, le spese relative al contratto bancario, posto che l'interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest'ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto.

Osserva al riguardo la prevalente giurisprudenza di merito che è infondata la modalità di conteggio del “tasso effettivo di mora (T.E.MO.)”, posto che la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate ed è, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito. Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TEG), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi” (cfr. Trib. Milano, n. 11854 del 22 ottobre 2015; App. Milano, 20 gennaio 2015).

Ed ancora, pur rilevando, ai fini del tasso soglia, anche il tasso d'interesse moratorio, per verificare il superamento i due tassi d'interesse non si sommano, in quanto succedono l'uno all'altro; in particolare, il moratorio succede al corrispettivo in caso di inadempimento o ritardo (cfr. Trib. Roma, ord. 3 giugno 2015).

Non è in contrasto con tali principi la recente ordinanza della Suprema Corte n. 23192/2017, di cui si riporta il contenuto motivazionale: “Considerato che: 1. l'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che “se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” e ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore; 2. il ricorso è manifestamente infondato; come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità «è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso» (Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000)”.

Ebbene, tale pronuncia, oltre a ribadire il principio ormai consolidatosi in dottrina ed in giurisprudenza, secondo cui gli interessi di mora sono soggetti alla disciplina antiusura, censura il ragionamento sotteso alla pronuncia del Tribunale nella parte in cui era stata apoditticamente esclusa l'usurarietà degli interessi per il solo fatto della non applicabilità della sommatoria dei relativi tassi, dovendosi ritenere che la Suprema Corte abbia evidenziato la necessità di verificare in concreto la usurarietà dei tassi d'interesse, ma ciò non implica che debba farsi luogo alla loro sommatoria ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia.

Corroborata l'orientamento sopra espresso il punto 4) dei “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” del 2/7/2013, che costituisce un valido parametro interpretativo della disciplina antiusura e così dispone: “I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 17547 del 19 settembre 2018*

L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo, che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora. L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in cui è precisato che "i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

Venendo al caso di specie, il tasso d'interesse corrispettivo previsto dal contratto di mutuo del 13/1/2003 e dalla successiva rinegoziazione del 17/1/2008, se correttamente analizzato al momento della stipulazione degli accordi, è stato legittimamente pattuito nel rispetto del tasso soglia antiusura.

Relativamente al tasso d'interesse moratorio, conformemente alle indicazioni della Banca d'Italia, si rileva che gli interessi di mora sono stati sempre esclusi dal calcolo operato per addivenire alla media degli interessi convenzionali praticati dalle banche, proprio perché sono interessi che non attengono alla fisiologia del rapporto ma alla sua patologia. *"Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela"* (Banca d'Italia, "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura" del 3 luglio 2013). I tassi soglia antiusura sono, infatti, determinati attraverso un automatismo stabilito dalla legge che prende in esame i tassi medi di mercato rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia e pubblicati dal Ministero delle Finanze.

Come indicato da queste medesime Autorità, le banche nel riportare i tassi di interesse medi applicati indicano i soli interessi convenzionali e non vi comprendono anche i tassi di mora: è ovvio che se fossero invece inclusi anche i tassi di mora, si avrebbe un innalzamento dei tassi medi applicati, con aumento anche del TEG periodico e dei tassi soglia antiusura. Scelta che è rispettosa sia della natura del rapporto, appunto perché i tassi di mora sono meramente eventuali e patologici, sia delle esigenze dei clienti dato che altrimenti si avrebbe un incremento dei tassi medi di interesse e un corrispondente innalzamento del tasso soglia antiusura. Se, quindi, i tassi convenzionali antiusura non comprendono gli interessi di mora, non è sostenibile, né logicamente né con fondamento normativo, che nell'esame di un contratto si debba procedere alla somma del tasso convenzionale con quello di mora per confrontare tale risultato con il tasso soglia antiusura (determinato, appunto, senza gli interessi di mora). Non è corretto, inoltre, il confronto indicato tra gli interessi di mora previsti in contratto e il tasso soglia antiusura previsto pro tempore per gli interessi corrispettivi, essendo questi ultimi inferiori a quelli di mora (previsti in misura superiore per la loro diversa funzione: non di corrispettivo per il godimento del denaro ma di risarcimento per il danno causato dall'inesatta restituzione della somma): ne consegue che il limite antiusura previsto all'epoca per gli interessi convenzionali non può essere acriticamente applicato agli interessi di mora, necessariamente maggiori rispetto a quelli convenzionali.

A conferma si evidenzia che, a partire dal Decreto del Ministero della Finanze del 25 marzo 2003 e in tutti quelli successivi, è stato chiarito che "i tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1 comma 1 del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento". In proposito i medesimi Decreti avevano rilevato che da un'indagine statistica allora condotta dalla Banca d'Italia, era risultato che i tassi di mora applicati dagli intermediari erano mediamente pari a 2,1 punti percentuali oltre il Tasso Effettivo Globale medio. La stessa Banca d'Italia ha affermato che "in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 17547 del 19 settembre 2018*

moratori", si possa fare riferimento al "criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo" (Banca d'Italia, Chiarimenti citato del 3.7.2013). Di conseguenza, nel caso di specie l'interesse di mora, in sé considerato e previsto contrattualmente non può essere considerato usurario, non superando il tasso soglia anti-usura calcolato secondo le modalità sopra indicate (TEG medio + 2,1 + aumento previsto dalla disciplina vigente *ratione temporis*).

Quanto alla rilevanza delle spese di assicurazione ai fini della determinazione del TEG, la normativa di divieto dei rapporti usurari - così come in radice espressa dall'art. 644 cod. pen., nella versione introdotta dalla legge n. 108/1996, nel suo art. 1 - considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. Secondo quanto in effetti dispone la norma del comma 5 dell'art. 644, «*per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito*». Del resto, non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare - al livello di operatività della pratica - la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse. Pure da stimare sicuro è che detto carattere «*onnicomprendente*» per la rilevanza delle voci economiche - nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito - vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario.

L'unitarietà della regolamentazione - così come la centralità sistematica della norma dell'art. 644 per la definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo, che qui specificamente interessa - si trova sottolineata, del resto, dallo stesso fatto che la legge n. 108/1996 viene a considerare entrambi questi aspetti (cfr., in particolare, la disposizione dell'art. 4).

La centralità sistematica della norma dell'art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. Se è manifesta l'esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia.

Poste queste considerazioni di carattere generale, si può adesso convergere sullo specifico tema delle spese di assicurazione, a cui fa diretto riferimento la fattispecie qui concretamente in esame. Il riscontro va, in modo specifico, alla formula delle istruzioni secondo cui «*ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. In particolare, sono inclusi ... le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito*».

Del resto, sono le stesse istruzioni emanate nel 2001 dalla Banca d'Italia a suggerire un'interpretazione di piena conformità del relativo dettato al principio espresso nella norma dell'art. 644: non certo a caso il loro incipit si sostanzia nella riproduzione del testo del comma 5 della norma appena richiamata.

Anche le istruzioni successivamente emanate in materia dalla Banca d'Italia vengono indirettamente a confermare l'interpretazione appena sopra delibata. Durante il corso del 2009, in effetti, nel procedere a una revisione generale delle medesime la Banca d'Italia ha tra l'altro precisato che restano incluse nel conto di usurarietà «*le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ...*, se la conclusione

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 17547 del 19 settembre 2018*

*del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento».*

E' infatti appena il caso di aggiungere che la contestualità tra credito e assicurazione - quale espressione indicativa, e presuntiva, del «collegamento» tra questi elementi che è richiesto dal comma 5 dell'art. 644 - si pone, prima di ogni altra cosa, come manifestazione tipica di un'offerta sul mercato che si modella sull'articolazione di prodotti predisposti in modo unitario e preassemblati (ovvero «a pacchetto», per rendere il concetto in termini evocativi).

La Suprema Corte ha espresso, quindi, il seguente principio di diritto: *“In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione”* (cfr. Cass. civ. n. 8806 del 05/04/2017).

Nella specie, è generica la doglianza attorea con cui si contesta l'usurarietà dei tassi d'interesse pattuiti sommando il costo del contratto derivante dalle spese assicurative, stante la mancata specificazione della incidenza di queste sul tasso d'interesse corrispettivo, dovendosi, invero, escludere la sommatoria tra tale voce di spesa ed il tasso d'interesse moratorio.

Non è, infatti, configurabile un Tasso Effettivo di Mora (T.E.MO.), derivante dalla sommatoria tra spese ed interessi moratori, in analogia con quanto avviene con il concetto di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), in quanto quest'ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all'erogazione del credito, dovendosi escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all'interesse moratorio, che, invece, dipende non dall'erogazione del credito, bensì dall'inadempimento del debitore (Trib. Milano n. 16873/2017).

I tassi degli interessi corrispettivi e moratori previsti dal contratto di mutuo *inter partes* si sottraggono pertanto alle censure attoree, risultando inferiori al c.d. tasso soglia antiusura.

L'eccezione di nullità parziale dei contratti di mutuo relativamente alla previsione del piano di ammortamento è priva di pregio.

La contestazione concerne in sostanza il sistema di ammortamento alla francese. Come noto, si tratta di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto.

Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.

La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.

Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.

In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.

Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, *“si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti”* (cfr. Tribunale di Roma, sez. IX, ord. 20/4.2015).

Ed ancora, rileva la giurisprudenza prevalente, con riferimento al piano di ammortamento c.d. alla francese, che *tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato”* (cfr. Trib. Milano, 29/1/2015).

Sono infondate, altresì, le censure attoree relative ai criteri di calcolo del tasso d'interesse corrispettivo nella parte in cui vi è il richiamo all'Euribor 3 mesi senza la specifica indicazione dell'entità di tale voce e per la mancata indicazione dell'ISC.

Quanto al primo profilo, si condivide l'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui l'inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, quale unico parametro variabile, dell'Euribor soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità della clausole.

Relativamente alla omessa indicazione del TAEG/ISC, premesso che il contratto di mutuo inter parte è stato originariamente stipulato il 13/1/2003, anteriormente, quindi, alla delibera del CICR del 4/3/2003 ed alle successive Istruzioni adottate dalla Banca d'Italia, quindi la questione può porsi soltanto in ordine alla rinegoziazione del rapporto in data 17/1/2008, con cui è stato indicato l'ISC, giova premettere che la disciplina di riferimento è prevista dagli artt. 116 e 117 D.P.R. n. 385/1993, che impongono alle Banche di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate nei rapporti con i clienti e l'art. 116, comma 3 T.U.B. demanda il compito di individuare più specificamente gli obblighi informativi in capo agli istituti di credito al CICR, che, con delibera del 4/3/2003, ha demandato alla Banca d'Italia l'individuazione dei contratti per i quali gli istituti di credito devono riportare

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 17547 del 19 settembre 2018*

espressamente l'indicatore sintetico di costo ed indicarne il contenuto ed i parametri di calcolo.

La Banca d'Italia, dando esecuzione alla citata normativa, ha disciplinato l'ISC nel Titolo X delle proprie Istruzioni di vigilanza ed ha emanato le disposizioni sulla «*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*» il 29 luglio 2009, successivamente integrate il 9 febbraio 2011), secondo cui i finanziamenti (intesi come operazioni di mutuo, anticipazioni bancarie, aperture di credito in conto corrente, nonché i prestiti personali e i prestiti c.d. "finalizzati") devono riportare nel foglio illustrativo e nel documento di sintesi l'ISC, calcolato secondo la formula prevista dalla Banca d'Italia per il TAEG.

Ciò posto, si sono diffusi vari orientamenti sulle conseguenze della difformità tra l'ISC indicato in contratto e quello concretamente applicato: secondo un primo orientamento l'indicazione nel contratto di un ISC inferiore rispetto al TAEG costituirebbe una violazione dell'art. 117, comma VI, del TUB, secondo cui sono da ritenersi nulle quelle clausole che prevedono per i clienti condizioni economiche più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi e, conseguentemente, la necessità di applicare – in sostituzione del tasso dichiarato nullo – il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro ai sensi dell'art. 117, comma 7 TUB (cfr. Trib. Chieti, n. 230 del 23 aprile 2015).

Secondo un più recente e condivisibile indirizzo ermeneutico, invece, l'ISC non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell'ISC, quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 TUB (cfr. Trib. Roma 19 aprile 2017).

Quest'ultimo orientamento è stato ribadito anche dal Tribunale di Milano, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125-bis, comma VI, del TUB dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) sono da considerarsi nulle.

Ne consegue che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, comma VI, TUB, pertanto l'omessa od erronea indicazione dell'ISC non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, pertanto la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca mediante l'erronea quantificazione dell'ISC non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca (cfr. Trib. Milano n. 10832 del 26/10/2017). Ne consegue l'infondatezza delle domande attoree di accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo, nonché della pretesa restitutoria dell'attore, strettamente connessa alle domande di accertamento.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo di seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

visto l'art. 281-quinquies c.p.c.;

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, n. 17547 del 19 settembre 2018*

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 9/7/2014 da MUTUATARIO avverso la BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, *contrariis reiectis*:

RIGETTA le domande proposte da MUTUATARIO avverso la BANCA;

CONDANNA MUTUATARIO al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, li 17/9/2018.

Il Giudice  
dr. Tommaso Martucci

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS